

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	385	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (Urgenza) (1519)		
PRESIDENTE . . . . .	835, 837	
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	836, 837	
PIERACCINI . . . . .	836, 837	
VICENTINI . . . . .	837	
DE PALMA . . . . .	837	
TROISI . . . . .	837	
ARCANGELI . . . . .	837	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ». (1534) . . . . .	837	
PRESIDENTE . . . . .	837, 838, 839, 840	
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	837, 838	
TUDISCO . . . . .	838, 839, 840	
TREMELLONI . . . . .	839	
ARCANGELI . . . . .	839	
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55. (1475) . . . . .	841	
PRESIDENTE . . . . .	841	
ARCAINI, <i>Relatore</i> . . . . .	841	
		<b>Disegno di legge (Discussione):</b>
		Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera. (1520) . . . . .
		841
		PRESIDENTE . . . . .
		841
		BALDUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .
		841, 842
		VICENTINI . . . . .
		842
		ARCANGELI . . . . .
		842
		CHIOSTERGI . . . . .
		842
		<b>La seduta comincia alle 10,30.</b>
		MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il pro- cesso verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in con- gedo il deputato Tosi.
		<b>Discussione del disegno di legge: Finanzia- menti in pesos a favore di imprese italia- ne che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (Urgenza). (1519).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Finanzia- menti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Ar- gentina.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

Invito il relatore onorevole Tudisco a svolgere la sua relazione.

TUDISCO, *Relatore*. Penso che il provvedimento sia di tale natura che non abbia bisogno di molte premesse. Anzi, considerata l'assoluta necessità, oggi, di non poter pensare ad altra emigrazione all'infuori di quella organizzata e convenientemente finanziata, almeno nelle sue elementari esigenze, non potremmo che augurarci la presentazione di altri provvedimenti similari. Perciò, sulla questione dell'opportunità di autorizzare il Governo a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi una somma fino a 150 milioni di pesos per detti finanziamenti non troverei in linea generale nulla da osservare. La questione sorge invece sulle modalità con le quali queste operazioni si svolgono. Pur non rilevandosi con molta chiarezza dalle disposizioni contenute dalla legge, tuttavia dalla relazione allegata al provvedimento si nota che i finanziamenti — come quelli già in atto per altri motivi — si sono svolti attraverso l'Istituto mobiliare italiano che è l'accentratore di queste particolari attività finanziatrici dello Stato. Anche nel caso in esame all'Istituto mobiliare italiano viene affidata tale attività, ed io non saprei, in questo momento, sconsigliare tale unicità di indirizzo nella concessione di finanziamenti da parte dello Stato per le esigenze straordinarie concernenti il settore dell'emigrazione. Né, d'altra parte, posso disapprovare, nel caso specifico, che l'istruttoria di queste pratiche sia affidata all'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) il quale è stato recentemente riordinato su nuove basi con l'intento di farlo diventare l'istituto di finanziamento dei nostri emigrati all'estero.

In un certo senso, si potrebbe pensare ad una duplicazione di lavoro; invece, dato il modesto ammontare di questo finanziamento, previsto in un massimo di 150 milioni di pesos, l'affidarlo all'I.M.I. potrebbe costituire, in effetti, una semplificazione, perché non vi sarebbe bisogno di creare nuovi comitati o nuove commissioni. In tal modo, il tesoro, per questi finanziamenti, avrebbe un suo unico corrispondente che gli fornirebbe con la necessaria sollecitudine ed esattezza i dati sull'ammontare degli investimenti. Per quanto riguarda la parte generale non dovrei aggiungere altro.

PIERACCINI. Il relatore, dunque, propone che l'istruttoria non sia affidata all'I.C.L.E. !

TUDISCO, *Relatore*. Al contrario ! Ho detto che venga affidata all'I.C.L.E. Potrei dire

anche che l'I.M.I., come inutile intermediario, dovrebbe essere eliminato; ma, data la modesta portata di questo finanziamento, mi rendo conto della preoccupazione dell'Amministrazione statale di non voler moltiplicare gli enti. Pertanto, è giusto che sia l'I.C.L.E. a fare l'istruttoria tecnica delle pratiche, ma è anche giusto che siano gli organi dell'I.M.I. a giudicare sull'opportunità e convenienza delle operazioni finanziarie proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. L'onorevole relatore si è augurato che provvedimenti del genere si moltiplichino. Non lo auspico; anzi, vorrei che non fosse approvato nemmeno questo. Perché io, prima di guardare la formulazione degli articoli, che lo stesso onorevole relatore ha detto non essere molto chiari, guardo alla sostanza.

Qui, noi facciamo un finanziamento — in pesos argentini — ad imprese che lavorano all'estero, concedendo una serie di vantaggi (è inutile esporli, perché sono a tutti noti) per i prestiti I.M.I.-E.R.P.; ma si tratta di vantaggi concessi a gruppi privati. Pur convenendo che tali prestiti saranno utili nell'economia italiana, osservo che però essi torneranno molto tardi e frutteranno un interesse esiguo.

Pongo pertanto una questione di fondo: se cioè, nell'economia italiana di oggi, con la crisi che abbiamo in Italia, con la disoccupazione esistente, con gli attuali problemi di industrializzazione delle zone depresse del Mezzogiorno e anche dell'Italia centrale e settentrionale, sia opportuno spendere 150 milioni di pesos.

È vero che si tratta di agevolare dei cittadini italiani, ma essi costituiscono sempre dei gruppi privati. E nemmeno si può sollevare l'obiezione secondo cui in questo modo sosteniamo delle correnti migratorie, perché si ha bisogno di trovar lavoro a cittadini italiani. A questa obiezione io rispondo che, se dobbiamo usare il denaro dello Stato, facciamo all'interno e non all'estero; cerchiamo di creare fonti di ricchezza all'interno, e non in altri paesi. Dico questo non per spirito autarchico, ma perché la nostra economia non consente di fare questi finanziamenti. Noi dovremmo usare tutti i mezzi che abbiamo per sollevare le zone depresse del nostro paese.

Per queste ragioni, sono sostanzialmente contrario a questo provvedimento. Ripeto, poi, che la formulazione degli articoli non è chiara.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

TUDISCO, *Relatore*. Effettivamente non è troppo chiara; ma di ciò mi riservo di parlare poi.

PIERACCINI. Dato che, da quanto ha detto, ritengo che nemmeno il relatore abbia ben capito il provvedimento, è inutile che io prosegua nella critica. Mi riservo di riprendere la parola quando il relatore ci potrà dare gli opportuni chiarimenti.

VICENTINI. Vorrei chiedere all'onorevole relatore alcune spiegazioni.

Evidentemente, l'origine di questo disegno di legge ha un comprensibile fondo sociale; però, vorrei sapere se vi siano notizie sulla destinazione di questi fondi, cioè quali siano le attività verso le quali è diretto questo disegno di legge e quali siano le possibilità di occupazione della mano d'opera. È inutile affermare che in Argentina vi sono possibilità di occupazione per i lavoratori, quando poi non si vede introdotta alcuna disposizione che dia la garanzia che queste disponibilità vengano effettivamente a dar sollievo al problema sociale, le cui esigenze hanno ispirato questo disegno di legge.

Pertanto, desidererei che l'onorevole relatore desse questi elementi. Nel caso che non fosse in grado di fornirli, farei formale proposta di sospendere la discussione, in attesa di averli a disposizione.

TUDISCO, *Relatore*. Mi accorgo che l'opinione generale è per il rinvio della discussione ed io non mi oppongo. Potrei rispondere alle obiezioni del collega Vicentini, ma non con i particolari che egli richiede, perché ciò del resto mi sembra sarebbe in contrasto con la finalità della legge. Potrei esporre i criteri che hanno ispirato queste deliberazioni, e quali siano gli intendimenti del Governo, almeno per ciò che mi consta da voci raccolte negli ambienti governativi.

Tuttavia tengo a dichiarare che non mi oppongo alla proposta di rinvio. Voglio solo rispondere all'onorevole Pieraccini che non ho affatto detto di non aver capito il provvedimento: anzi l'ho ben capito, tanto è vero che avevo preparato un emendamento.

DE PALMA. Vorrei che il relatore fosse così cortese, qualora la discussione fosse rinviata, di farci conoscere, nella prossima seduta, l'origine di questi pesos: se cioè il Ministero del tesoro debba acquistarli in Italia oppure se si tratti di pesos congelati.

TUDISCO, *Relatore*. Posso rispondere subito che si tratta di pesos argentini congelati, che si utilizzano per riversarli al momento in cui si dovranno rimborsare i nostri prestiti

all'estero. Si tratterebbe, in sostanza, di un utilizzo temporaneo.

VICENTINI. È importante sapere questo, perché l'Argentina, dal 30 giugno, non fa rimettere i depositi dai nostri emigranti.

TROISI. Il disegno di legge mira ad utilizzare i nostri crediti giacenti senza possibilità di trasferimento. Si è lungamente discusso sul come ed in qual modo incrementare la nostra emigrazione ed alla fine si è escogitato questo sistema allo scopo di utilizzare anche i nostri crediti.

Sulla bontà dell'iniziativa, quindi, non muovo nessuna riserva; qualche riserva viceversa avanzerei sul meccanismo predisposto, che trovo un po' troppo pesante.

ARCANGELI. Non entro nel merito del provvedimento, giacché intendo parlare sulla proposta di sospensiva.

Per i motivi accennati dall'onorevole Vicentini e per altre ragioni ancora, vorrei che al rinvio fosse accompagnata la richiesta di intervento qui, nella nostra Commissione, del Ministro o del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in quanto l'argomento interessa il dicastero degli esteri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

#### Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ». (1534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a svolgere la sua relazione.

ARCAINI, *Relatore*. La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia aveva, nel 1929, un fondo di dotazione di 10 milioni. Nel 1948, con decreto legislativo del 21 aprile 1948, n. 533, tale fondo venne portato a 50 milioni, il che consentì, e consente tuttora alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, di applicarlo in operazioni fino all'ammontare di un miliardo.

Tale cifra è risultata inadeguata a consentire alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia di corrispondere alle domande di finanziamento che le pervengono non soltanto dalla Sicilia, ma anche da altre zone del continente. Da qui la proposta di elevare il fondo a 150 milioni, per modo che l'area

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

entro la quale la Sezione di credito fondiario agirà potrà elevarsi da uno a tre miliardi.

Poiché gli elementi forniti dalla stessa Sezione di credito fondiario danno giacenti domande di finanziamento per un miliardo e mezzo circa, e poiché il fondo di 100 milioni, necessario a portare la dotazione da 50 a 150 milioni, è già accantonato nei fondi straordinari della banca, esprimo parere favorevole al primo comma dell'articolo 1.

Con il secondo comma dell'articolo 1 si provvede sostanzialmente a concedere una delega al Presidente della Repubblica perché, su proposta del Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, possa essere ulteriormente elevato questo fondo di 150 milioni. Mentre da un lato comprendo che si debba mettere la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia nella possibilità di elevare il suo fondo senza passare per le more, evidentemente un po' lunghe, dell'approvazione di un disegno di legge, sono perplesso di fronte alla opportunità di derogare alle disposizioni generali, consentendo che la delega sia fatta esclusivamente a favore del Banco di Sicilia, mettendo questo in una posizione di relativo favore rispetto a tutti gli altri istituti di credito.

Non sono contrario, in sostanza, ad accordare una delega al Presidente della Repubblica, ma una delega generale, affinché le dotazioni delle varie sezioni di credito dei vari istituti vengano opportunamente adeguate alle necessità dei tempi; non mi pare sia giustificato un trattamento particolare per il Banco di Sicilia, cosa che costituirebbe un precedente facilmente invocato poi da altri istituti.

Pertanto, mentre esprimo parere favorevole all'approvazione del primo comma dell'articolo 1, propongo la cancellazione del secondo comma; per quanto riguarda l'articolo 2, non ho nulla da dire.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TUDISCO.** Sarei d'accordo con l'onorevole relatore se veramente ciò potesse costituire un privilegio accordato soltanto a uno degli istituti di credito fondiario. Invece, si tratta di un cambiamento di indirizzo da parte del Tesoro ossia di un accorgimento di natura tattica del potere esecutivo, il quale allarga il campo del credito secondo ciò che il momento consiglia.

Premesso dunque che non si tratta di un privilegio concesso a un istituto ma dell'immediata messa in opera di questo nuovo indirizzo — infatti probabilmente avremo in se-

guito un provvedimento per il Banco di Napoli, che porterà la stessa clausola — considerata la necessità assoluta che detti provvedimenti non subiscano ulteriori remore (perché credito fondiario significa credito edilizio e impiego di mano d'opera) e considerato che si hanno domande giacenti per l'importo di miliardi, mi sembra strano che la Commissione voglia assumersi la responsabilità di non facilitare gli intendimenti del Governo in tale settore.

**ARCAINI, Relatore.** L'onorevole Tudisco è andato al di là delle mie intenzioni. Anzi tutto, qui abbiamo un disegno di legge così intitolato: « Aumento del fondo speciale di riserva... ». nel titolo si sarebbe dovuta considerare anche la delega. Riconosco l'utilità della delega al Presidente della Repubblica per consentire agli organi quella elasticità che l'onorevole Tudisco invoca, ma vorrei farla oggetto di un provvedimento generale, senza mettere per ogni istituto, che avrà occasione di chiedere un aumento di fondi, la clausola sopra indicata.

Quindi, non si deve intendere che nella sostanza io sia contrario a questa dinamica della finanza in rapporto alle esigenze che l'onorevole Tudisco ha così bene illustrato, ma sono contrario all'inclusione, nel provvedimento, di questa particolare delega.

In conclusione, vorrei che ci facessimo proponenti di un disegno di legge a parte che contempli questa delega generale.

**TUDISCO.** Concordo perfettamente con le ragioni così brillantemente esposte dall'onorevole relatore. Però, gli devo far presente che, se noi ci facessimo promotori di una siffatta legge, se ne riparlerebbe fra un anno.

**ARCAINI, Relatore.** Possiamo occuparcene anche subito.

**TUDISCO.** Per questo caso, dobbiamo fare in modo di non avere ulteriori remore. Lo stagnare del credito fondiario è causa di gravissimi inconvenienti. Non dobbiamo dimenticare che questo aumento è stato chiesto un anno e mezzo fa.

Pregherei, pertanto, di approvare il provvedimento, in considerazione del fatto che esso non costituisce un privilegio.

**ARCAINI, Relatore.** La difficoltà che l'onorevole Tudisco fa presente, potrebbe essere superata portando l'aumento, anziché da 50 a 150 milioni, da 50 a 250.

**TUDISCO.** Sarei d'avviso di rinviare la discussione ad altra seduta.

**PRESIDENTE.** Quello che ha detto il relatore onorevole Arcaini mi sembra esatto. Perché introdurre una disposizione partico-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

lare, in una legge particolarissima, e non fare una disposizione generale? Lei, onorevole Tudisco, diceva che il Ministero ha riconosciuto che non è necessaria una legge. Allora perché la fa? Aumenti i fondi di dotazione senza fare la legge!

TUDISCO. C'è il precedente.

PRESIDENTE. Non ci sarebbe bisogno nemmeno del primo comma. Si può modificare il secondo comma, dandogli un contenuto generale.

TUDISCO. Nego che sia necessario l'intervento del Presidente della Repubblica, perché in effetti si tratterebbe di emanare decreti ministeriali.

TREMELLONI. Vorrei fare un'osservazione di carattere generale.

I disegni di legge che ci vengono presentati, salvo qualche rara eccezione, sono preceduti da relazioni del tutto insufficienti. Vorrei, pertanto, richiamare l'attenzione della Commissione perché a sua volta richiamasse l'attenzione del Governo sull'esigenza di fornirci delle relazioni il più possibile complete, e tali che ci consentissero di avere migliori elementi di giudizio.

Nel caso specifico, noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge inteso ad agevolare un mercato edilizio di cui non conosciamo le esatte proporzioni. Sappiamo benissimo che durante l'annata in corso gli investimenti nell'edilizia sono aumentati del 50 per cento rispetto agli investimenti dell'anno precedente. Può darsi che le attuali necessità del mercato esigano di aumentarli ulteriormente; però, noi vorremmo rendercene conto e vorremmo sapere se i miliardi che destineremo quest'anno all'edilizia potranno spostare gli investimenti in altri settori.

Ricordo la politica economica inglese dell'immediato dopo-guerra. Essa ha evitato gli investimenti a produttività molto differita — come è il caso dell'edilizia — per preferire altri tipi di investimenti che avevano una produttività più immediata.

Questo è un problema che va posto, altrimenti, legiferando di volta in volta, noi andiamo alla cieca e finiamo per costituire una situazione singolare di mercato, nel senso che noi spostiamo gli investimenti verso un determinato settore, senza nemmeno conoscere *a priori*, se, per esempio, vi sia il materiale sufficiente, se vi siano operai specializzati, se gli edifici costruiti daranno un rendimento immediato o differito (nel caso specifico, senza dubbio, sarà molto differito).

Per queste ragioni, mentre dichiaro di non avere, *a priori*, alcuna prevenzione circa gli

investimenti edilizi, osservo che bisogna rendersi esatto conto del provvedimento. E se oggi approviamo l'aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia, dobbiamo farlo valutando la reale situazione del mercato.

Ritengo, dunque, che il Governo dovrebbe sottoporre di tanto in tanto al nostro esame un piano di carattere generale, sia pure nelle sue grandi linee, affinché ci si possa rendere conto della situazione del mercato e quindi della necessità o meno di interventi del genere di cui stiamo discutendo.

ARCANGELI. Una mia prima osservazione è analoga a quella già fatta dal Presidente: sarebbe inutile il primo comma dell'articolo 1, se si addivenisse al concetto di indurre il Governo a presentare un disegno di legge che contenga una delega di carattere generale.

In modo particolare voglio soffermarmi sull'articolo 2, e cioè quello che stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È un vecchio argomento il mio: desidero ancora una volta elevare formale protesta per questa consuetudine che si sta radicando, che pone i cittadini nella necessità di dover conoscere la legge il giorno stesso in cui essa è pubblicata. Ciò può rappresentare l'eccezione, ma non può e non deve costituire la regola.

Prego quindi l'onorevole Presidente di farsi interprete di questa osservazione, sottolineando l'opportunità del ritorno alla consueta norma, particolarmente in materia finanziaria.

TUDISCO. Dichiaro di essere d'accordo con l'onorevole Tremelloni, in quanto ritengo assolutamente insufficienti gli elementi che ci vengono presentati per poter giudicare su di un provvedimento. Infatti, se il Tesoro ci avesse fornito gli opportuni dati su questo argomento, ci saremmo accorti che siamo appena ad un massimo di investimenti valutato sul tallone-oro, che è appena quello dei tempi di Cavour, e ciò per la mancata elasticità del potere esecutivo che ha consentito di giungere a una ristrettezza di investimenti che fa impressione. Ho presentato una statistica di questi investimenti nel decorso del tempo, ed essa ci permette di vedere che siamo più vicini ai vecchi tempi che ai nuovi.

Con l'occasione, ribadisco il concetto che, se mai, bisognerebbe approvare senz'altro questo provvedimento, per poi prendere l'iniziativa di chiedere che non ce ne vengano sottoposti altri del genere, in quanto non rientrano nella nostra competenza.

ARCAINI, *Relatore*. Sono contrario alla proposta di rinvio dell'onorevole Tudisco, così

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

come respingo la proposta dell'onorevole Arcangeli di attendere un provvedimento legislativo generale. Mantengo invece ferma la mia proposta di reiezione del secondo comma, invitando il Governo a dare una maggiore elasticità ai fondi delle Sezioni di credito fondiario attraverso la concessione di una delega generale.

Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2, mi associo alle conclusioni dell'onorevole Arcangeli.

TUDISCO. Mi riservo di presentare, d'accordo col relatore, un ordine del giorno relativo agli aumenti dei fondi di dotazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Date le tenenze che sono affiorate durante la discussione nei confronti delle disposizioni contenute nell'articolo 1 porrò in votazione l'articolo per divisione.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1:

« Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 50 milioni con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 533, viene ulteriormente elevato a lire 150 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dello stesso articolo:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potranno essere autorizzati eventuali ulteriori aumenti del fondo stesso ».

Di questo comma vi è proposta suppressiva del relatore, onorevole Arcaini. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La formulazione dell'articolo 1 resta pertanto limitata al primo comma, già letto.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Anche di questo articolo vi è una proposta suppressiva dell'onorevole Arcangeli. La pongo in votazione.

(È approvata).

Pertanto la legge rimane formulata nel testo di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

TUDISCO. Ho l'onore di presentare, d'accordo col relatore, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, nella riunione del 4 ottobre 1950, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1534, concernente l'aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;

rilevato che il secondo comma è dettato dalla opportunità di snellire la procedura per l'approvazione di eventuali futuri aumenti;

non ritenendo opportuno, d'altra parte, che una tale esigenza — di carattere generale — sia riconosciuta limitatamente ad un solo istituto bancario;

mentre approva l'emendamento suppressivo del detto secondo comma, per non costituire una condizione di privilegio per la sola Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia:

fa voti

che il Governo esamini se non sia il caso di predisporre un provvedimento legislativo col quale si attribuisca al Ministro del tesoro la facoltà di anticipare le variazioni dei fondi di riserva degli istituti di credito fondiario, previo parere del comitato interministeriale per il credito e il risparmio e con le altre cautele del caso ».

PRESIDENTE. In sostanza, il concetto di questo voto è che avendo il Governo proposto la suddetta facoltà per quanto riguarda il Banco di Sicilia, la Commissione ritiene che questa stessa procedura, con un provvedimento di ordine generale, si estenda a tutti gli istituti che comprendono fra le proprie attività quella del credito fondiario. Pongo ai voti l'ordine del giorno Tudisco.

(È approvata).

Con l'occasione, sarà mia cura di segnalare al Governo la opportunità di estendere la norma approvata ad altri istituti mediante una disposizione di carattere generale.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55. (1475).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55.

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a svolgere la sua relazione.

ARCAINI, *Relatore*. Questo provvedimento rientra nella discussione che abbiamo sospeso circa l'applicazione rigorosa di norme contenute nella legge di contabilità. Pertanto propongo il rinvio dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di rinvio.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera (1520).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'intervento dello Stato per la sistemazione dei prestiti prebellici di enti pubblici e di società private italiane, è stato determinato dal fatto che, per la legislazione vigente durante la guerra, gli enti e le società emittenti avevano, alle singole scadenze, versato in lire, con piena efficacia liberatoria, le quote di capitale e di interessi, al cambio in vigore a quell'epoca.

Poiché gli eventi bellici avevano reso impossibile il trasferimento della valuta, lo Stato italiano si trovava condebitore con gli enti e le società emittenti ed aveva quindi un diretto interesse a che si addivenisse ad una favorevole sistemazione, senza dovere effettuare immediatamente il pagamento delle quote di capitale e di interesse già scadute, che avrebbero importato un esborso di dollari assolutamente incompatibile con le disponibilità valutarie italiane.

In considerazione di ciò, è stata accordata la garanzia dello Stato per le nuove obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, contro trasferimento allo Stato medesimo delle garanzie ipotecarie e di altra natura che accompagnano i vecchi prestiti oggetto della sistemazione e conver-

sione. La sistemazione, nei modi suaccennati, delle obbligazioni in dollari, è stata effettuata — come è norma per operazione del genere — con la clausola della « nazione più favorita », la quale, nella specie, comporta l'impegno di estendere ai portatori americani dei vecchi prestiti, oggetto della sistemazione e conversione, il trattamento più favorevole che dagli stessi emittenti venisse eventualmente accordato, con il consenso del Governo italiano, ai portatori di obbligazioni di altre emissioni effettuate all'estero.

Il provvedimento in esame ha per fine la sistemazione di obbligazioni emesse in franchi svizzeri. Queste ultime sono rappresentate dalla *tranche* emessa in Svizzera (Serie B, per un capitale nominale di franchi svizzeri 25 milioni, di cui è attualmente in circolazione un residuo di franchi svizzeri 17.440.000) di un prestito obbligazionario assunto nel 1930 dalla società idroelettrica Piemonte (S.I.P.) con la Bank of America National Association, quale fiduciaria dei portatori di obbligazioni. La *tranche* in dollari di tale prestito ha già avuto la sua sistemazione perché è stata inclusa nel gruppo di prestiti prebellici italiani in dollari previsti dagli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington nell'agosto 1947 fra l'Italia e gli Stati Uniti. Si tratterebbe ora di sistemare le obbligazioni emesse in franchi svizzeri: ecco l'origine e la finalità del provvedimento in esame.

L'articolo 1 dispone che l'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con l'articolo 3 del credito legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, sia estesa alla sistemazione e conversione, mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla società idroelettrica Piemonte.

Con l'articolo 2 si estendono alle operazioni di sistemazione e conversione di cui alla presente legge e alla correlativa emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, tutte le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947 e nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788.

Nell'articolo 3, si stabilisce che le obbligazioni in franchi svizzeri della Società idroelettrica Piemonte saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

stabilite dal suddetto decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Tali obbligazioni — sempre per l'articolo 3 — sono soggette a cessioni, alle medesime condizioni, qualora non siano presentate per la conversione prevista nell'articolo 1.

Con l'articolo 4 si viene ad estinguere, in definitiva, la infrazione di omessa denuncia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

L'articolo 5 indica come si deve far fronte all'onere di lire 237.747.260 derivante all'esercizio finanziario 1949-50 dall'applicazione della presente legge; e indica come si provvederà, nell'esercizio finanziario 1950-51, all'onere relativo valutato in lire 85.556.950.

Ciò premesso, e proponendo la soppressione dell'ultimo articolo, esprimo parere favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**VICENTINI.** All'articolo 5 si dice che per 55 milioni si farà fronte « con parte delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . », la quale legge non è indicata. Si fa però, evidentemente, riferimento all'esercizio 1949-50.

**BALDUZZI, Relatore.** Abbiamo già approvato altri provvedimenti con riferimento all'esercizio 1949-50.

**ARCANGELI.** Della questione abbiamo già discusso stamane.

**CHIOSTERGI.** Le parole « esercizio corrente » si riferiscono certamente all'esercizio 1949-50, il che non mi sembra esatto in quanto ora l'esercizio corrente è quello 1950-51.

**VICENTINI.** Effettivamente, nella destinazione delle maggiori entrate (quinto provvedimento) vi sono 55 milioni. Allora bisogna far riferimento alla legge che è stata già approvata e parlare di bilancio 1949-50.

**PRESIDENTE.** La legge che noi approvammo nello scorso esercizio si riferiva all'utilizzazione delle maggiori entrate del 1948-49.

**VICENTINI.** Si riferiva al 1949-50.

**PRESIDENTE.** Ma quella del 1949-50 non è stata ancora approvata dal Parlamento. Venne soltanto approvata nello scorso luglio dalla nostra Commissione, quindi non è legge. Noi approvammo un provvedimento, che è ora legge, per l'utilizzazione delle maggiori entrate del 1948-49. Ora abbiamo, ripeto, un disegno di legge che è stato approvato dalla nostra Commissione, ma, almeno così mi sembra, non ancora dal Senato. Quindi, dobbiamo sapere se il provvedimento — che con-

cede la stessa facoltà accordata nel 1948-49 — sia diventato legge.

Poiché in questo momento mi viene comunicato che il citato provvedimento è tuttora all'esame della V Commissione permanente del Senato, proporrei di esaminare tutti gli articoli del disegno di legge, tranne l'articolo 5 di cui rimarrebbe sospesa la discussione in attesa che il provvedimento sopra indicato diventi legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947 n. 921, è estesa alla sistemazione e conversione, mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Società idroelettrica Piemonte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alle operazioni di sistemazione e conversione di cui alla presente legge ed alla correlativa emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono applicabili tutte le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, e nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Le obbligazioni in franchi svizzeri della Società idroelettrica Piemonte, soggette a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Tali obbligazioni sono soggette a cessione, alle medesime condizioni, anche se appartenenti alle persone o comprese nelle attività di cui all'articolo 4 del regio decreto legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, qualora non



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1950

siano presentate per la conversione prevista nel precedente articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle obbligazioni in franchi svizzeri emesse dalla Società idroelettrica Piemonte e di quelle dei prestiti contemplati negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, estingue la infrazione di omessa denuncia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 5, così formulato:

« All'onere di lire 237.747.260 derivante all'esercizio finanziario 1949-50 dalla applicazione della presente legge si farà fronte:

1° per lire 150.996.700 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento interessi dal 1947 al 30 giugno 1950, per rimborso delle spese di allestimento e consegna dei nuovi titoli, nonché per quota spese di conversione del prestito medesimo;

2° per lire 31.750.560 mediante versamento al bilancio dell'entrata della somma a suo tempo accantonata in dipendenza della legge di guerra 19 dicembre 1940, n. 1994;

3° per lire 55.000.000 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . . concernente variazioni agli stati di previsione dell'esercizio corrente (quinto provvedimento).

« Nell'esercizio finanziario 1950-51 all'onere relativo, valutato in lire 85.556.950 si provvederà:

1° per lire 54.126.300 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla stessa Società idroelettrica Piemonte a

titolo di pagamento degli interessi per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 e per quota della spesa annua di gestione delle nuove obbligazioni;

2° per lire 31.430.650 mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto al capitolo 457 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1950-51 ».

Come ho prima accennato, propongo di sospendere l'esame di questo articolo, non avendo ancora il Senato approvato il provvedimento concernente l'utilizzazione delle maggiori entrate relative all'esercizio 1949-50. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 7:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Di questo articolo il relatore onorevole Balduzzi propone la soppressione. Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Rimane pertanto da esaminare in altra seduta l'articolo 5, con l'intesa che il testo del disegno di legge avrà termine con l'articolo 6.

**La seduta termina alle 12.**